

Foglio Informativo relativo a **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l. – OAM M547 -**

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di **“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”** adottato il 29.7.2009 e successive integrazioni e modificazioni e del Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993 [Testo Unico Bancario – Tub] **“Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti”**.

Contiene informazioni sul Mediatore Creditizio **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.**, sulle caratteristiche e sui rischi tipici della mediazione creditizia, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.

Viene messo a disposizione del Cliente, per la consultazione, presso ciascun locale aperto al pubblico di **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.** su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale www.tifinanzioazienda.it.

Il Cliente può, altresì, asportarne copia.

Informazioni su Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.

Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l., con sede legale in **Baronissi (Sa)** alla **via Aldo Moro n. 1**, Cap 84081, Cod. Fisc. e P.IVA **06030160656**, iscritta al registro delle imprese della **CCIAA di Salerno REA SA- 492026**, posta elettronica certificata: **tifizanziosrl@pec.it**, sito internet: **www.tifinanzioazienda.it** - Tel. **089 976 0862**, assicurazione per i rischi professionali con **Lloyd's Insurance Company S.A.**, polizza n° **AEAW0080659-LB** emessa il **15/09/2022** e scadenza il **31/08/2023**.

Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l., in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 120-decies del T.U.B., dichiara di essere iscritta nei seguenti registri e con i seguenti numeri di registrazione:

Registro dei mediatori creditizi gestito da O.A.M. [Organismo degli Agenti e dei Mediatori]: **OAM M547**.

Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l. esercita l'attività di mediazione creditizia attraverso i propri collaboratori il cui elenco è consultabile tramite il sito dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori www.organismo-am.it, cliccando nell'apposita sezione elenco, alla voce “dipendenti e collaboratori”.

Informazioni sul Dipendente o Collaboratore a contatto con il pubblico

Il dipendente/collaboratore di **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.**:

Cognome:
Nome:
Mail:
Telefono:

Svolge per conto di **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.** attività di contatto con il pubblico ed è comunicato negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

Il nominativo del soggetto abilitato a contatto con il pubblico può essere verificato sul sito www.organismo-am.it nella sezione “Dipendenti / Collaboratori”.

Caratteristiche della mediazione creditizia

La mediazione creditizia è l'esercizio professionale nei confronti del pubblico, svolto in via esclusiva, dell'attività prevista dall'art. 128 sexies del D.lgs. 385/1993, come modificato dal D.lgs. 13 agosto 2010 n.141 e successive modificazioni e integrazioni, consistente nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche e intermediari previsti dal titolo V del medesimo D.lgs. 385/1993, con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 2, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287).

Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività sopra indicata nonché le attività connesse o strumentali e non è legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

L'esercizio professionale dell'attività di Mediazione Creditizia è subordinato all'iscrizione nell'Elenco tenuto dall' Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi, previsto dall'articolo 128-undecies del TUB ed è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art.128 septies TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori.

La Mediazione Creditizia comprende l'attività di consulenza, della raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, dello svolgimento di una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e l'inoltro delle richieste a quest'ultimo.

Al Mediatore Creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e/o dagli intermediari finanziari.

L'attività di Mediazione Creditizia non comporta alcuna garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, poiché l'istruttoria e la delibera del contratto di finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari.

Pertanto, il Mediatore non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione/erogazione del Finanziamento qualora non venisse concesso.

Il Mediatore Creditizio può operare:

a) "in convenzione" con banche e intermediari finanziari sulla base di precisi accordi di messa in relazione senza vincolo di esclusiva. In tale caso, al Cliente dovrà essere consegnata, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide nonché il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura;

b) "fuori convenzione" con banche e intermediari con cui siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione degli eventuali oneri a carico del Cliente, da inserirsi nel calcolo del TAEG. In tal caso il Mediatore è tenuto a consegnare al Cliente il foglio informativo relativo ai prodotti o ai servizi offerti e le Guide.

Banche/intermediari finanziari/istituti finanziari/intermediari del credito con cui Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l. opera in regime di convenzione o di co-mediazione

Alla data di revisione del presente Foglio Informativo, la società di mediazione creditizia **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l** opera anche in regime di convenzione con Banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento ed intermediari del credito [mediatori creditizi] con cui **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.** opera in regime di co-mediazione nel rispetto delle disposizioni e degli orientamenti espressi in materia dalle Autorità di Vigilanza del settore, ivi compresi, a titolo esemplificativo, le previsioni del D.lgs. n. 385/93, del D.lgs. 231/07, le Disposizioni inerenti la "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", le comunicazioni OAM n° 2/13 e n. 17/17.

Banche

Banca Aidexa S.p.A. <https://www.aidexa.it/informative/trasparenza/>

Banca CF+ S.P.A. <https://www.bancacfplus.it/trasparenza/>

Banca Progetto S.p.A. <https://www.bancaprogetto.it/trasparenza>

Illimity Bank S.p.A. <https://www.illimity.com/it/trasparenza>

Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi

Fidimed <https://fidimed.eu/fogli-informativi/>

Istituti di Pagamento

Mo.Net S.p.A. [Opyn] <https://www.opyn.eu/trasparenza>

Intermediari del credito [Mediatori Creditizi]

Auxilia Finance S.p.A. [OAM M21] <https://www.auxiliafinance.it/norme-sulla-trasparenza/>

Compensi per l'attività di mediazione creditizia

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e concordata tra Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l. e il cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

I compensi spettanti alla **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.** per l'attività di mediazione creditizia esercitata vengono calcolati sul capitale finanziato.

Tale importo sarà comunicato, alla Banca, Intermediario Finanziario, Istituto di Pagamento, Intermediario del Credito, per il calcolo del TAEG/ISC e l'inserimento nei prospetti standardizzati.

Per gli istituti, eventualmente convenzionati, sono previsti degli importi massimi e comunque entro il tasso soglia definito dalla Banca D'Italia.

Saranno, in ogni caso, dovute dal cliente ogni altro onere o spesa del contratto di mediazione creditizia (ivi incluse, ad esempio le spese postali, le spese per l'elaborazione di visure etc.).

La "commissione di mediazione" sarà dovuta dal Cliente a **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.** all'atto di approvazione del finanziamento da parte dell'Intermediario erogante anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo, minore o maggiore, di quello indicato nel contratto di mediazione e/o a condizioni diverse.

Tipologia di finanziamento	Percentuale	Note
Mutui	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Factoring Crediti	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Acquisto Crediti	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Leasing autoveicoli e aeronavali	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Leasing immobiliare	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Leasing strumentale	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Leasing su fonti rinnovabili ed altre tipologie di investimento	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Aperture di credito in conto corrente	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Rilascio di fidejussioni e garanzie	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Garanzia collettiva dei fidi	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Anticipi e sconti commerciali	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Incasso e trasferimento fondi ed altri servizi di pagamento	5%	Commissione massima sull'importo finanziato
Penale: nel caso in cui: a) Sia violato il patto di esclusiva; b) Sia revocato l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza del mandato di mediazione; c) Il cliente rinunci senza giustificato motivo al Finanziamento già deliberato, anche per importi diversi da quelli previsti dal contratto di mediazione; d) Il Cliente abbia comunicato dati falsi, contraffatti o incompleti o abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia.	€ 500,00	Penale massima

Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l. informa che, al momento della redazione del presente Foglio Informativo, non è in grado di indicare l'importo di eventuali commissioni o altre spese che, Banche, Intermediari finanziari, Istituti finanziari, Intermediari del credito con cui **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.** operando in regime di convenzione o di co-mediazione, le riconoscerebbero, in quanto esse non risultano note.

In ogni caso il Cliente Consumatore riceverà comunicazione dell'importo effettivo, entro la data di erogazione del finanziamento ed, in relazione ai contratti di credito immobiliare, attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato" che gli sarà messo a disposizione dalla banca e/o dall'intermediario finanziario.

L'importo della provvigione e delle altre somme a carico del Cliente sarà comunicato al Finanziatore affinché possa includerlo nel calcolo del TAEG/ISC.

Sono carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o della società finanziaria prescelta, le spese notarili e le imposte relative al finanziamento.

Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l., dichiara di ricevere una commissione di intermediazione dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opererà sulla base di un accordo di convenzione.

Sintesi delle clausole che regolano l'attività di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari convenzionati con il mediatore.

Durata: Il contratto di mediazione creditizia è a tempo determinato e la durata è di **SEI MESI** decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e per tale periodo è irrevocabile, salvo rinnovi mensili automatici.

Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta alla scadenza di tale termine ed, in ogni caso, alla concessione del finanziamento erogato grazie all'attività svolta dal Mediatore.

L'incarico va conferito al Mediatore Creditizio per iscritto e sarà svolto in esclusiva.

Per tale motivo il Cliente non potrà ricercare autonomamente il finanziamento per tutta la durata del contratto, né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi.

Diritti del Cliente

Il Cliente ha diritto:

- di avere e di asportare, prima di essere vincolato dal contratto di mediazione, copia del Foglio Informativo in vigore, datato, aggiornato e progressivamente numerato, presso ciascun locale identificabile come ufficio di **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.** aperto al pubblico, su supporto cartaceo o su supporto durevole e di averne accesso anche presso il sito ufficiale di **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.** (www.tiffinanzioazienda.it); nonché il documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura.

Qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo su altro supporto durevole, la copia del Foglio Informativo nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia del testo del contratto di mediazione creditizia, idonea per la stipula con incluso il Documento di Sintesi; la consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto;
- di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto, incluso il Documento di Sintesi;
- di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;
- di ricevere l'informativa sul trattamento dei dati personali per l'adempimento degli obblighi di cui al Regolamento GDPR 679/2016;
- di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto.

Il Cliente Consumatore, nel caso di contratto "a distanza" o concluso "fuori dai locali commerciali", ha il diritto:

- di recedere, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla sottoscrizione, dandone comunicazione a **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.** a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare alla **via A Moro 1 - 84081 - Baronissi (Sa)** o a mezzo PEC indirizzata a **tiffinanziosrl@pec.it**. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto.

Obblighi del Cliente

Il cliente ha l'obbligo di:

- a. consegnare a **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.** la documentazione indicata nel contratto nel termine ivi previsto e di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria situazione patrimoniale e personale che siano idonee a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni nonché di fornire le eventuali integrazioni richieste in fase di istruttoria;
- b. comunicare e fornire dati veritieri, completi ed aggiornati;
- c. dichiarare l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali;
- d. non conferire, incarico contestuale ad altra Società di mediazione creditizia per la richiesta del medesimo finanziamento.

Obblighi del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo:

- a. di mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento richiesto;
- b. di fornire un'ideale consulenza e compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del finanziamento richiesto;
- c. di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede;
- d. di rispettare il segreto professionale;
- e. di provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Penale e clausola risolutiva espressa

Il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi al Cliente mediante raccomandata A/R, nelle seguenti ipotesi:

- a. il Cliente comunichi o consegna al mediatore dati falsi, contraffatti o incompleti;
- b. venga violato da parte del Cliente il patto di esclusiva previsto all'interno del mandato;
- c. il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia;
- d. il Cliente revochi l'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza in caso di contratto a tempo determinato o rinunci al finanziamento già deliberato da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel presente Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del Codice civile.

Rapporti tra il mediatore creditizio e il Cliente

Il cliente prende atto che in caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario, il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato dei predetti e non sarà tenuto a fornire alcuna giustificazione circa la motivazione che ha originato il rifiuto.

Il cliente ha diritto di recesso (ai sensi degli artt. 64 e ss. del Codice del Consumo), senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il domicilio dello stesso, con lettera Raccomandata A/R da inviare presso la sede della via A Moro 1 - 84081 - Baronissi (Sa) o a mezzo PEC indirizzata a tiffinanziosrl@pec.it

Foro Competente

Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Salerno, salvo il caso in cui il Cliente sia un consumatore, nel qual caso il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore (Foro Generale del Consumatore).

Composizione stragiudiziale delle controversie e procedure di reclamo

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione creditizia sottoscritto.

Il Reclamo dovrà essere effettuato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a **Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l.** – Ufficio Reclami via A Moro 1 - 84081 - Baronissi (Sa) o via PEC all'indirizzo tifinanziosrl@pec.it e dovrà contenere almeno i seguenti riferimenti:

1. Nominativo e recapiti del Cliente;
2. data del contratto di mediazione;
3. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto;
4. motivazione del reclamo;
5. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio.

Il reclamo deve riguardare aspetti legati all'attività di mediazione creditizia ivi inclusi i contatti con il dipendente o il collaboratore del mediatore creditizio a contatto con il pubblico.

Il Mediatore creditizio si impegna a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ti Finanzia Azienda Mediazione Creditizia S.r.l. informa di non aderire al sistema stragiudiziale dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Pertanto, laddove il cliente non fosse soddisfatto della risposta fornita all'esito del reclamo, potrà rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria competente o avvalersi del procedimento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato) ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010.

Glossario

Cliente: *Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.*

Consumatore: *Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.*

Finanziamento: *Il finanziamento che il Cliente intende ottenere con l'intermediazione del Mediatore Creditizio, tra cui: Mutui; Factoring Crediti; Acquisto Crediti; Leasing autoveicoli e aeronavali; Leasing immobiliare; Leasing strumentale; Leasing su fonti rinnovabili ed altre tipologie di investimento; Aperture di credito in conto corrente, Rilascio di fidejussioni e garanzie; rilascio garanzia collettiva dei fidi; Anticipi e sconti commerciali; Incasso e trasferimento fondi ed altri servizi di pagamento.*

Servizi accessori: *Servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.*

Contratto a distanza e contratto negoziato fuori dei locali commerciali: *Il “contratto a distanza” è concluso tra il Mediatore e il Cliente o il Consumatore senza la loro presenza fisica e simultanea, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Il “contratto negoziato fuori dei locali commerciali” è qualsiasi contratto tra il Mediatore e il Cliente o il Consumatore: a) concluso alla presenza fisica e simultanea del collaboratore/professionista e del cliente o del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista, per cui è stata fatta un'offerta da parte del cliente o del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al punto a); b) concluso nei locali del collaboratore/professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; c) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore.*

Tecniche di comunicazione a distanza: *Le tecniche di contatto con il Cliente diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.*

Offerta fuori sede: *Offerta, cioè la sola promozione e/o anche il collocamento, di operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dai locali aperti al pubblico.*

Supporto durevole: *Qualsiasi strumento che consenta di memorizzare informazioni che possano essere agevolmente recuperate e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni medesime.*

Locale aperto al pubblico: *Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività del Mediatore Creditizio, anche se l'accesso è sottoposto a restrizioni e/o forme di controllo.*

Banche: *istituti autorizzati all'esercizio congiunto della raccolta di risparmio e di fondi liquidi tra il pubblico e della concessione del credito.*

Intermediari Finanziari: *Società cui è riservato l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività finanziarie di cui all'art.106 del T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art.107.*

TAEG: *Tasso annuo effettivo globale è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua*

del credito concesso. Comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

TEGM: *Tasso effettivo globale medio pubblicato ogni tre mesi dal ministero dell'Economia e della Finanze come previsto dalla legge sull'usura.*

ISC: *L'indicatore sintetico di costo è il tasso di un mutuo che considera, oltre al tasso applicato con il quale si calcola la rata mensile, anche le spese accessorie iniziali e le spese periodiche.*

Penale: *Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto.*

Commissione di intermediazione: *Compenso dovuto al Mediatore commisurato all'importo del finanziamento.*

OAM: *Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi disciplinati dal TUB; è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.*

Il presente documento informativo precontrattuale è stato consegnato dal sig.

in qualità di soggetto abilitato al contatto con il pubblico della Ti Finanzio Azienda Mediazione Creditizia S.r.l. ex art. 128-novies del TUB.

Il sottoscritto cliente:	
nato a:	il:
Codice Fiscale:	

primo richiedente

Il sottoscritto cliente:	
nato a:	il:
Codice Fiscale:	

secondo richiedente

Dichiara di aver ricevuto la seguente ulteriore documentazione dal sig.

in qualità di soggetto abilitato al contatto con il pubblico della Ti Finanzio Azienda Mediazione Creditizia S.r.l. ex art. 128-novies del TUB.

- Documento informativo precontrattuale
- Guida ABF
- Guida il mutuo in parole semplici
- Guida il credito ai consumatori in parole semplici
- Tassi usura aggiornati al trimestre
- Documentazione informativa istituto erogante
- Altro (specificare)

La sottoscrizione della presente dichiarazione attesta la presa visione, la ricezione e la comprensione di quanto riportato all'interno dei documenti sopra citati.

Luogo e data

Firma del cliente

primo richiedente

Luogo e data

Firma del cliente